

# CONDIZIONI GENERALI

<b>OGGETTO</b>	<i>Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova</i>
----------------	---

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
----------------------------	--------------------------------------

<b>CONTRAENTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Amministrazione Servizio Patrimonio</i>
-------------------	--

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<i>Dott. Mauro Bandoni</i>
--------------------------------------	----------------------------

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Committente</b> .....	<i>L'Ufficio Provveditorato ed Economato della Città Metropolitana di Genova</i>
<b>Concorrente</b> .....	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
<b>Soggetto aggiudicatario</b> .....	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato dichiarato aggiudicatario</i>
<b>Appaltatore</b> .....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola o associata, che stipula il contratto di appalto</i>
<b>Fornitore</b> .....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola o associata, che stipula il contratto di appalto</i>
<b>Disciplinare di gara</b> .....	<i>L'insieme della documentazione di gara e contrattuale: bando e/o lettera d'invito, norme di partecipazione, relazione progettuale, schema contrattuale, condizioni generali, capitolato speciale d'oneri</i>
<b>Documentazione contrattuale</b> .....	<i>Schema contrattuale, condizioni generali, capitolato speciale d'oneri, offerta aggiudicataria</i>

<b>SOMMARIO</b>	
	<i>pagina</i>
Articolo 1	Disciplina contrattuale .....3
Articolo 2	Corrispettivo .....3
Articolo 3	Fatturazione e pagamenti .....3
3.1	Fatturazione elettronica ..... 3
3.2	Condizioni e termini di pagamento ..... 3
Articolo 4	Tracciabilità di flussi finanziari.....4
Articolo 5	Ruoli contrattuali .....5
5.1	Referente unico contrattuale ..... 5
5.2	Figure specifiche ..... 5
5.3	Referente Unico del Procedimento..... 5
5.4	Direttore dell’esecuzione ..... 5
Articolo 6	Comunicazioni.....6
Articolo 7	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....6
Articolo 8	Obblighi in materia di sicurezza .....6
Articolo 9	Tutela della riservatezza .....7
Articolo 10	Brevetti industriali .....7
Articolo 11	Divieto all’affidatario di sospendere la fornitura .....8
Articolo 12	Subappalto e cessione del contratto .....8
Articolo 13	Cauzione definitiva .....8
Articolo 14	Applicazione delle penali.....9
Articolo 15	Recesso per giusta causa.....9
Articolo 16	Recesso unilaterale.....10
Articolo 17	Diffida ad adempiere .....10
Articolo 18	Risoluzione.....11
Articolo 19	Spese contrattuali .....11
Articolo 20	Controversie .....11

*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

## **Articolo 1           Disciplina contrattuale**

Fanno parte integrante del contratto e disciplinano il rapporto con il Fornitore i seguenti documenti:

- a) Condizioni generali;
- b) Capitolato speciale d'oneri;
- c) Offerta presentata dal Fornitore nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato Relazione progettuale.

## **Articolo 2           Corrispettivo**

Il corrispettivo, a corpo e a misura, è determinato applicando il ribasso dell'offerta aggiudicataria all'importo a base di gara secondo quanto previsto dal documento denominato Relazione progettuale. Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere relativo alla fornitura resa "chiavi in mano" e "a regola d'arte".

Il corrispettivo s'intende remunerativo di tutte le prestazioni contrattuali risultanti dal disciplinare di gara e dall'offerta del Fornitore. L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il prezzo complessivo offerto in sede di gara deve intendersi invariabile ed in nessun caso è suscettibile di variazione per tutta la durata del contratto, così come i prezzi unitari utilizzati per la sua determinazione.

## **Articolo 3           Fatturazione e pagamenti**

Le fatture devono essere intestate a Città Metropolitana di Genova e contenere il codice identificativo gara (CIG).

Le fatture devono, altresì, riportare l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment. Sono liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

### **3.1           Fatturazione elettronica**

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it),

Il Committente s'impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare il Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

### **3.2           Condizioni e termini di pagamento**

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l'attività sia conclusa in un momento successivo.

La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d'oneri.

*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all'Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

In caso di crediti maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d'accredito da parte dell'Appaltatore e in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi all'anno successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 4            Tracciabilità di flussi finanziari**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal capitolato speciale d'onere comporta la risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare al Committente entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione dei conti correnti dedicati, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subappaltatori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

## **Articolo 5            Ruoli contrattuali**

### **5.1            Referente unico contrattuale**

L'Appaltatore s'impegna a indicare al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, l'Appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto temporaneamente incaricato.

Il referente unico deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla documentazione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Il Referente contrattuale deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Il Referente del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla disciplina Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Tutte le contestazioni relative all'esecuzione sono comunicate al Referente del contratto. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante e al Committente i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente contrattuale.

### **5.2            Figure specifiche**

L'Appaltatore deve affiancare al Referente contrattuale le figure professionali specifiche previste dal Capitolato Speciale d'Oneri, e da quanto indicato eventualmente in sede di offerta.

### **5.3            Referente Unico del Procedimento**

Il Referente unico contrattuale del Committente s'identifica nel Responsabile del Procedimento (RUP).

L'Appaltatore ha l'obbligo di fare riferimento al RUP per tutte le questioni attinenti rispettivamente all'Accordo Quadro o all'esecuzione dei Contratti Derivati.

### **5.4            Direttore dell'esecuzione**

La Stazione Appaltante si riserva di nominare un Direttore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro. Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.

Per i Comuni il Direttore dell'esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti, con il Responsabile Unico del Procedimento.

*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

#### **Articolo 6            Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al contratto sono effettuate a mezzo pec, o in subordine e in caso di non funzionamento della pec, a mezzo fax o lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale, ma non sostitutivo.

L'Appaltatore deve indicare all'atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s'impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

L'Appaltatore s'impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Referente Contrattuale e degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.

Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall'omissione degli obblighi di comunicazione.

#### **Articolo 7            Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'Appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana e manleva quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

#### **Articolo 8            Obblighi in materia di sicurezza**

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

In particolare, l'Appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'Appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

#### **Articolo 9 Tutela della riservatezza**

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005, al Regolamento UE 679/2016, al D.P.C.M. 28 aprile 2005 e dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché di tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.

L'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio. Consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali:

- 1) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- 2) si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- 3) si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Committente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- 4) si impegna ad individuare un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, al Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Articolo 10 Brevetti industriali**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

Nel caso venga promossa nei confronti della Città Metropolitana di Genova un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

#### **Articolo 11          Divieto all'affidatario di sospendere la fornitura**

L'Appaltatore non può sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

La sospensione della fornitura per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

#### **Articolo 12          Subappalto e cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Articolo 13          Cauzione definitiva**

L'Appaltatore s'impegna a mantenere per tutta la durata del contratto la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 10% del valore contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l'estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione.

Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante. L'inadempimento degli obblighi di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto.



*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata del contratto.

#### **Articolo 14            Applicazione delle penali**

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, se temporale.

Le penali sono trattenute, per il relativo importo, sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. In caso di impossibilità, l'importo delle penali è introitato mediante escussione della cauzione definitiva, con l'obbligo per l'Appaltatore di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall'inadempimento dell'Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione delle prestazioni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsiasi motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni.

Qualora l'Appaltatore non provveda a rimuovere l'inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 15            Recesso per giusta causa**

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea.
- 3) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di

*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

Genova;

- 5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'Appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con il Committente, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

#### **Articolo 16      Recesso unilaterale**

Il Committente può esercitare la facoltà di recesso prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, con esclusione di qualsiasi altre maggiorazione, indennità o indennizzo per affidamento parziale.

#### **Articolo 17      Diffida ad adempiere**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità delle prestazioni, la Stazione Appaltante, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle penali, contesta formalmente gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

*Fornitura con posa in opera di dotazioni finalizzate alla valorizzazione di alcune sale di Palazzo Doria Spinola in Genova*

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

#### **Articolo 18        Risoluzione**

Il Committente ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, fermo restando che costituiscono cause di decadenza dall'aggiudicazione la mancata presentazione delle garanzie di cui all'articolo precedente.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d'onori.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Città Metropolitana di Genova in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

In caso di risoluzione contrattuale la Città Metropolitana procede all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto ad agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

#### **Articolo 19        Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese le imposte, le tasse, i diritti, le prestazioni di cauzione ed accessorie, saranno a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **Articolo 20        Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Genova.